



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

All'Organizzazione sindacale UILPA VV.F.

OGGETTO: Maggiorazione dei contributi pensionistici ai sensi del D.P.R. 1092/1973 e d.lgs 165/1997 per il personale dei ruoli che espletano funzioni specialistiche – Titolo I Capo II, Sezione I, art. 29 co. 1 del d.lgs 217/05 e ss.mm. Riscontro nota del 7 aprile 2023.

Con riferimento alla nota di codesta Organizzazione sindacale, concernente l'oggetto, la Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie ha rappresentato quanto segue.

Gli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 1092 del 1973 prevedono che al personale appartenente ai ruoli delle specialità nautiche e aeronaviganti, venga attribuita la maggiorazione di un terzo del periodo di servizio svolto per l'attività connessa alla specializzazione posseduta.

Dette disposizioni, applicate alla misura delle pensioni determinate con il sistema di calcolo retributivo esprimono la volontà di tutelare sul piano previdenziale coloro che svolgono un'attività specialistica particolarmente gravosa, attribuendo la maggiorazione di un terzo del periodo di servizio nautico o aeronavigante reso; sullo stesso incremento viene attribuito un valore retributivo virtuale utile per il calcolo dell'importo della pensione. In breve, con i suddetti articoli 19 e 20 si è inteso attribuire una maggiorazione di servizio che esprima un riconoscimento ed un vantaggio sia per il raggiungimento del requisito di legge per l'accesso al collocamento a riposo, sia come effetto diretto, per l'attribuzione di un beneficio economico sulla pensione, considerato che al periodo maggiorato corrispondeva – in vigenza del sistema retributivo – una retribuzione virtuale.

Con l'introduzione – per effetto della riforma “Dini” (dal 1.1.1996, per coloro che erano in possesso a quella data di un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni) e della riforma “Fornero” (dal 1.1.2012, per tutto il personale dipendente) – del sistema di



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE
UFFICIO III: RELAZIONI SINDACALI

calcolo pensionistico contributivo, la maggiorazione in esame, se da un lato consente di raggiungere il requisito di legge necessario per il collocamento a riposo con un congruo anticipo (fino ad un massimo di 5 anni) dall'altro non ha rilevanza economica per la misura della pensione in quanto non vi è alcuna copertura contributiva.

Per contemperare il diritto al collocamento a riposo con il riconoscimento di una pensione calcolata su di un'anzianità contributiva comprensiva della maggiorazione di cui trattasi, ovvero prevedere l'istituto della rinuncia al beneficio, occorre ovviamente un intervento legislativo.

In un ambito più generale e per un approfondimento delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 95 e 96 della legge 30 dicembre 2021, n. 234 (legge di bilancio per il 2022), concernenti i peculiari aspetti previdenziali stante la specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è utile precisare che è stato istituito un apposito tavolo interforze presso lo Stato Maggiore della Difesa, i cui lavori hanno da subito evidenziato la duplice esigenza di una modifica dei suddetti commi e di un significativo incremento delle risorse già stanziare,

Atteso che la legge di bilancio per il 2023 non ha previsto alcun rifinanziamento al riguardo, i lavori del tavolo sono al momento sospesi e si è in attesa di una nuova convocazione.

Il Capo Ufficio

R. Castrucci